



D.P.Reg. 11.01.2013, n. 03/Pres. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r. 17/2006; articolo 32, comma 2. Presentazione della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui agli artt. 14, 15 e 24 utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) di cui all'art. 7, co. 24 della l.r. 4/2001 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito internet istituzionale della Regione.

Il Direttore del Servizio

VISTI:

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva nitrati);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- il decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13-3-2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006 – Regolamento fertilizzanti azotati);

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 27.07.2018, che ha disposto l'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea Giorgiutti, a decorrere dal 02.08.2018 e per la durata di due anni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della legge regionale 16/2008, la Regione, secondo i criteri fissati dal Regolamento fertilizzanti azotati emanato con il D.P.Reg. 11 gennaio 2013, n. 03/Pres., riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2018;

CONSIDERATO che agli articoli 14, 15 e 24 del Regolamento fertilizzanti azotati della Regione Friuli Venezia Giulia sono definite le modalità e tempistiche per la presentazione alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura della comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2018, e, ove dovuto, del piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione;

VISTO quanto previsto all'articolo 32, comma 2 del Regolamento fertilizzanti azotati emanato con il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3/Pres.,

VISTO ALTRESÌ che il citato decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali all'articolo 5, comma 5 statuisce che le regioni possono adottare modalità informatizzate di gestione dei piani di utilizzazione agronomica per valorizzare le banche dati esistenti e semplificare le procedure amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo;

DECRETA

1. A decorrere dal 1 marzo 2019 la comunicazione e il piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione (PUA) di cui agli articoli 14,15 e 24 sono compilati utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG), di cui all'articolo 7, comma 24 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito internet istituzionale della Regione, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.) e presentati tramite "sportello SUAP" secondo i disposti di cui all'articolo 1 e all'articolo 3, commi 1) e 3) del DPR 59/2013.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione.

Udine, data del decreto

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
-Arch. Andrea Giorgiutti-

RAF

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.